

Disposizioni sanzionatorie

Art. 21, legge n. 241/1990 smi

Analisi sistematica dell'art. 21

Ratio e funzione

- La funzione dell'art. 21 è deterrente e sanzionatoria. Poiché l'amministrazione rinuncia al controllo preventivo (nella SCIA) o alla risposta espressa (nel Silenzio-Assenso), il legislatore punisce severamente chi abusa di questi strumenti fornendo dati falsi.
- **Principio di veridicità:** il sistema delle semplificazioni regge solo se le dichiarazioni del privato sono veritiere.
- **Inibizione della sanatoria:** la falsa dichiarazione impedisce ogni possibilità di regolarizzazione.

Analisi sistematica dell'art. 21

Disciplina di dettaglio

- **Dichiarazioni Mendaci** (c. 1): in presenza di falsità, il privato perde il diritto alla "conformazione" (ovvero la possibilità di mettersi in regola prevista dall'art. 19, comma 3). L'attività è considerata illecita ab origine.
- **Sanzione Penale:** si applica l'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), che prevede la reclusione fino a due anni.
- **Poteri di Vigilanza** (c. 2-bis): la semplificazione non "spoglia" la PA dei suoi poteri ordinari di polizia amministrativa e vigilanza. La PA può sempre controllare l'attività, anche dopo che i termini sono scaduti.
- **Responsabilità del Dipendente** (c. 2-ter): il fatto che si sia formato il silenzio-assenso non "salva" il funzionario da mancati controlli. Se l'istanza era palesemente illegittima e il dipendente non è intervenuto, ne risponde personalmente (responsabilità disciplinare e dirigenziale).

Le sanzioni nelle semplificazioni (Art. 21)

- **Onere del privato:** l'interessato ha l'obbligo di dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
- **Conseguenze della falsità:**
 1. **impedimento alla conformazione:** non è ammesso il termine di 30 giorni per rimediare agli errori.
 2. **Nullità degli effetti:** gli effetti della SCIA o del Silenzio-Assenso sono travolti dalla falsità.
 3. **Rilievo penale:** segnalazione alla Procura della Repubblica ex art. 483 c.p.

Permanenza dei poteri di vigilanza (comma 2-bis)

SCIA e il Silenzio-Assenso non sono istituti esenti dai controlli.

- **Poteri superstiti:** restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalle leggi di settore (es. controlli ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro).
- **Indipendenza dei termini:** questi controlli possono avvenire anche dopo che l'attività è iniziata e oltre i termini di 60/30 giorni dell'art. 19.

La responsabilità del funzionario (comma 2-ter)

- **Responsabilità per inerzia:** la formazione del silenzio-assenso non è un'esimente per il dipendente pubblico.
- **Dovere di diligenza:** se il funzionario riceve un'istanza non conforme e nonostante ciò consente la formazione del silenzio-assenso per negligenza, incorre in responsabilità amministrativa e disciplinare.
- **Ratio:** evitare che il silenzio-assenso diventi uno strumento per agevolare istanze illegittime tramite l'inerzia degli uffici.